

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 899

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANNARIATO, BOFFARDI, CAPPUZZO,  
BERNASSOLA, BOSO e PISCHEDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1993

---

Nuovo ordinamento della banda musicale  
dell'Aeronautica militare

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nel tempo l'arruolamento, lo stato e l'avanzamento del personale musicante delle Forze armate e dei Corpi armati e militarmente organizzati dello Stato è stato regolamentato da diverse norme, che, pur essendo a fattor comune, sono state applicate in modo difforme creando disallineamenti e sperequazioni (legge 1° marzo 1965, n. 121, legge 5 giugno 1965, n. 707, legge 13 luglio 1965, n. 882, legge 10 maggio 1983, n. 212, legge 6 giugno 1986, n. 254).

Recentemente, a seguito della smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avvenuta con la legge 1° aprile 1981, n. 121, si è reso necessario pervenire ad un nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, realizzato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

Tale nuovo ordinamento, oltre a riconoscere la specifica professionalità degli appartenenti alla banda, ha comportato notevoli benefici economici e di carriera.

Successivamente l'articolo 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ha delegato il Governo ad emanare appositi decreti per il riordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, a similitudine di quanto già avvenuto per la Polizia di Stato.

Conseguentemente, sono stati predisposti dal Governo i decreti legislativi 27 febbraio 1991, n. 78, e 27 febbraio 1991, n. 79, concernenti rispettivamente le bande musicali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Ciò ha comportato l'insorgere di ulteriori disallineamenti e sperequazioni tra il personale delle Forze di polizia e il personale delle Forze armate appartenente alle bande.

La sperequazione si accentua, poi, ove si consideri che a funzioni analoghe o addirittura identiche corrispondono un trattamento economico ed una progressione di carriera completamente diversi.

Non è ulteriormente sostenibile il perdurare della situazione creatasi, per cui è necessario assicurare l'opportuna omogeneità di trattamento tra il personale delle bande introducendo i seguenti correttivi:

istituzione nell'Aeronautica militare di un nuovo ruolo ove affluiscano gli orchestrali, denominato «ruolo musicisti», articolato su tre gradi (corrispondenti alle parti strumentali in cui sono suddivise le bande);

estensione delle previsioni dei decreti legislativi n. 78 e n. 79 del 1991, con gli opportuni adattamenti, al personale musicante dell'Aeronautica.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge in cui:

l'articolo 1 definisce i compiti della banda musicale dell'Aeronautica;

gli articoli 2 e 3 indicano la dipendenza e le modalità di impiego;

l'articolo 4 stabilisce l'organizzazione strumentale;

l'articolo 5 determina le consistenze organiche;

l'articolo 6 istituisce il ruolo musicisti dell'Aeronautica militare;

gli articoli 7 e 8 indicano l'inquadramento rispettivamente dell'ufficiale maestro direttore e dell'ufficiale maestro vice direttore;

l'articolo 9 stabilisce l'articolazione del ruolo musicisti comprendente anche l'archivista;

l'articolo 10 detta le norme generali per il reclutamento del personale della banda musicale;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 11 detta norme particolari per il reclutamento del maestro direttore indicando i requisiti richiesti e l'articolazione delle prove d'esame;

l'articolo 12 indica la composizione e le modalità di nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento del maestro direttore;

l'articolo 13 concerne la nomina in ruolo dell'ufficiale maestro direttore;

l'articolo 14 detta le norme particolari per il reclutamento del maestro vice direttore indicando i requisiti richiesti e l'articolazione delle prove d'esame;

l'articolo 15 indica la composizione e le modalità di nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento del maestro vice direttore;

l'articolo 16 concerne la nomina in ruolo dell'ufficiale maestro vice direttore;

l'articolo 17 detta norme particolari per il reclutamento degli orchestrali della banda indicando i requisiti richiesti e l'articolazione delle prove di esame. Tra i requisiti è stato introdotto quello concernente il possesso di diploma di conservatorio statale o di analogo istituto legalmente riconosciuto;

l'articolo 18 indica la composizione e le modalità di nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento degli orchestrali;

l'articolo 19 concerne la nomina in ruolo degli orchestrali;

l'articolo 20 detta norme particolari per il reclutamento dell'archivista della banda indicando i requisiti richiesti nonché l'articolazione delle prove d'esame;

l'articolo 21 tratta della commissione esaminatrice per il concorso ad archivista;

l'articolo 22 concerne la nomina in ruolo dell'archivista;

l'articolo 23 demanda la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione militare, predisposti per il personale della banda vincitore di concorso e proveniente dalla vita civile, alla massima autorità di Forza armata;

l'articolo 24 indica, mediante rinvio ad apposita tabella, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire in sede di stesura della graduatoria relativa ai concorsi;

l'articolo 25 indica i titoli di preferenza da valutare in occasione dei concorsi;

l'articolo 26 indica i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, che sono stati fissati al sessantesimo anno per i maestri direttore e vice direttore e al cinquantaseiesimo anno per gli orchestrali e per l'archivista;

l'articolo 27 contempla i casi di inidoneità tecnica. È previsto il passaggio da una parte ad un'altra dell'organico strumentale. In caso di non idoneità l'orchestrante è collocato in congedo con le spettanze di legge;

l'articolo 28 concerne norme particolari di impiego e le uniformi;

l'articolo 29 regola l'avanzamento del maestro direttore che avviene ad anzianità; il grado vertice è quello di tenente colonnello;

l'articolo 30 regola l'avanzamento del maestro vice direttore che avviene ad anzianità; il grado vertice è quello di capitano;

l'articolo 31 concerne la progressione di carriera degli orchestrali. Essa avviene esclusivamente ad anzianità. Le valutazioni vengono effettuate dalla commissione permanente d'avanzamento per i sottufficiali integrata dall'orchestrante più anziano di ruolo. L'orchestrante giudicato per tre volte non idoneo all'avanzamento è collocato in congedo con le spettanze di legge. I periodi minimi di permanenza nei vari gradi sono indicati in apposita tabella;

l'articolo 32 riguarda il trattamento economico del personale della banda;

l'articolo 33 prevede il divieto di perequazione tra il personale delle Forze armate e quello appartenente alla banda, e fra gli appartenenti alla banda stessa;

l'articolo 34 stabilisce le modalità del reinquadramento del personale già appartenente alla banda;

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

l'articolo 35 concerne la collocazione in ruolo degli orchestrali già impiegati in parti superiori a quella di appartenenza;

l'articolo 36 estende agli appartenenti al ruolo musicisti dell'Aeronautica militare le norme di stato concernente i sottufficiali;

l'articolo 37 determina la decorrenza del nuovo inquadramento del personale della banda;

l'articolo 38 prevede la copertura finanziaria dell'onere recato del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Art. 1.**

*(Compiti e sede della banda musicale dell'Aeronautica militare)*

1. La banda musicale dell'Aeronautica militare, di seguito denominata «la banda», con sede in Roma, è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, nonché a rappresentare le Forze armate in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

2. La banda può essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche su richiesta di associazioni culturali, di enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

**Art. 2.**

*(Dipendenze ed impiego)*

1. La banda è posta alle dipendenze del Comandante della seconda Regione aerea che ne dispone l'impiego secondo le modalità previste dall'articolo 3.

**Art. 3.**

*(Modalità di impiego)*

1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione è richiesta dagli enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, nonché le spese per il trasporto del personale e del materiale sono a carico dei medesimi enti ed organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.

3. Le somme versate per le attività di cui al comma 2 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Aeronautica.

4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi richiedenti sono direttamente versate all'Opera nazionale figli aviatori (ONFA).

5. Per le manifestazioni effettuate a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione.

6. In particolari circostanze, sentito il maestro direttore, può essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazione strumentale)*

1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti sono quelle risultanti dalla tabella A, allegata alla presente legge.

#### CAPO II

#### ORDINAMENTO

#### Art. 5.

##### *(Organico)*

1. La dotazione organica della banda è la seguente:

- a) un maestro direttore;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) un maestro vice direttore;
- c) centodue orchestrali;
- d) un archivista;

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono comprese nell'organico complessivo dell'Aeronautica militare.

3. Alla banda non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

## Art. 6.

*(Ruoli)*

1. Viene istituito il ruolo musicisti dell'Aeronautica militare cui appartengono i componenti della banda con funzione di orchestrali e di archivista. La consistenza organica della banda è portata in detrazione a quella prevista dall'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 10 maggio 1983, n. 212, per il ruolo specialisti.

## Art. 7.

*(Inquadramento e funzioni  
del maestro direttore)*

1. Il maestro direttore della banda è inquadrato nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

2. Al maestro direttore è attribuita la funzione specifica di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità ad esse attinenti.

## Art. 8.

*(Inquadramento e funzioni  
del maestro vice direttore)*

1. Il maestro vice direttore della banda è inquadrato nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il maestro vice direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;
- b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;
- c) sovrintende alle attività di archivio.

## Art. 9.

*(Articolazione del ruolo musicisti)*

1. Il ruolo musicisti della banda è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) prima parte:
  - 1) qualifica A;
  - 2) qualifica B;
- b) seconda parte:
  - 1) qualifica A;
  - 2) qualifica B;
- c) terza parte:
  - 1) qualifica A;
  - 2) qualifica B.

2. L'archivista è inserito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte, qualifica B.

## CAPO III

## RECLUTAMENTO

## Art. 10.

*(Reclutamento del personale della banda)*

1. Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami integrati da prove pratiche, indetti con decreti del Ministro della difesa. In tali decreti sono stabiliti i programmi e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi, la composizione delle commissioni

per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo grado e d'appello, e di quella per l'accertamento psico-attitudinale, nonchè il numero dei posti da ricoprire in relazione alle prevedibili vacanze organiche negli incarichi e nelle parti.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono approvate le graduatorie finali e vengono nominati i vincitori dei concorsi di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### *(Reclutamento del maestro direttore)*

1. Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda in servizio permanente ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, integrati da prove pratiche di direzione di banda, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, all'atto della pubblicazione del bando di concorso;

b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

c) essere muniti di diploma di composizione, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, e di diploma di maturità;

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

2. Si prescinde dal limite massimo di età per i concorrenti che siano già in possesso della qualifica di ufficiale maestro direttore o vice direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo armato o di polizia dello Stato.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice, così distinte:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati a disposizione del candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ognuna delle prove. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a settanta, semprechè i punteggi parziali non siano inferiori a dodici.

#### Art. 12.

*(Commissione per il concorso  
a maestro direttore)*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 11 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

a) un generale in servizio permanente dell'Aeronautica, presidente;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) due insegnanti di conservatorio statale;

c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

## Art. 13.

*(Nomina del maestro direttore di banda)*

1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore.

2. Il concorrente, già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo armato o di polizia dello Stato, che rivesta il grado di tenente colonnello e abbia qualifica equivalente, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 11, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

3. Il maestro direttore di banda, all'atto della nomina, segue un corso di formazione militare di durata non inferiore a centoventi giorni, presso una Scuola allievi ufficiali dell'Aeronautica militare.

4. Si prescinde dal corso di cui al comma 3 se il maestro direttore di banda, al momento del concorso, è già ufficiale delle Forze armate.

5. Al termine del corso, nei confronti dell'ufficiale maestro direttore di banda viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

6. Nei confronti del maestro direttore di banda si applicano le norme previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

## Art. 14.

*(Reclutamento del maestro vice direttore)*

1. Il reclutamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda in servizio per-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manente ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, integrati da prove pratiche di direzione di banda, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il quarantesimo, all'atto della pubblicazione del bando di concorso;

b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

c) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

2. Per la partecipazione al concorso degli orchestrali della banda si prescinde dai limiti d'età di cui al comma 1, lettera a).

3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice così distinti:

1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere in un tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice, che saranno lasciati a disposizione del

candidato per il tempo stabilito dalla stessa commissione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata sulla base della somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a settanta, semprechè i punteggi parziali non siano inferiori a dodici.

#### Art. 15.

*(Commissione per il concorso  
a maestro vice direttore)*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 14 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

- a) un generale in servizio permanente dell'Aeronautica, presidente;
- b) un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale;
- c) il maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica o, in caso di impedimento, di altra banda di Forza armata.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

#### Art. 16.

*(Nomina del maestro  
vice direttore di banda)*

1. La nomina dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente.

2. Il concorrente, già ufficiale maestro vice direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo armato o di polizia dello Stato, che rivesta il grado di capitano o abbia qualifica equivalente, il

quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 14, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

3. Il maestro vice direttore di banda, una volta nominato ufficiale, viene avviato alla frequenza di un corso di formazione militare di durata non inferiore a novanta giorni presso una Scuola allievi ufficiali dell'Aeronautica militare.

4. Si prescinde dalla frequenza del corso di cui al comma 3 se, al momento del concorso, il maestro vice direttore di banda è già ufficiale delle Forze armate.

5. Al termine del corso, nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore di banda viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

6. Nei confronti del maestro vice direttore di banda si applicano le norme previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

#### Art. 17.

##### *(Reclutamento degli orchestrali)*

1. Gli orchestrali della banda sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, all'atto della pubblicazione del bando di concorso. Tale limite è elevato di cinque anni per gli appartenenti alle Forze armate o ad un Corpo armato o di polizia dello Stato;

b) aver conseguito in un conservatorio statale, o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come definito nella tabella B, allegata alla presente legge.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nelle Forze armate devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'arruolamento dei sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Per gli appartenenti alle bande delle Forze armate che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età di cui al comma 1, lettera a).

4. Gli esami di concorso per la nomina a orchestrale consistono nelle seguenti prove:

a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

2) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica, a scelta della commissione;

3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento per il quale si concorre;

b) per i concorrenti delle prime e seconde parti:

1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

c) per i concorrenti delle prime parti: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, per qualsiasi parte concorrano:

1) un esperimento di lettura musicale;

2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo sia in una esecuzione di insieme della banda;

3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli strumenti a percussione.

5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova.

6. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio medio non inferiore a quattordici se si tratta di concorso per orchestrale delle prime e seconde parti; non inferiore a

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dodici se si tratta di concorso per orchestrale delle terze parti.

7. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di dodici.

## Art. 18.

*(Commissione per il concorso  
ad orchestrale della banda)*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 17 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

- a) un colonnello in servizio permanente dell'Aeronautica, presidente;
- b) il maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica o, in caso di impedimento, di altra banda di Forza armata;
- c) un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

## Art. 19.

*(Nomina degli orchestrali della banda)*

1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale della banda sono nominati rispettivamente maresciallo di prima classe scelto-carica speciale, maresciallo di prima classe scelto e maresciallo di prima classe a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, nei termini di cui alla tabella C, allegata alla presente legge.

2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione militare della durata di novanta giorni presso la Scuola sottufficiali di Forza armata.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrante, al momento del concorso, è sottufficiale delle Forze armate o svolge servizio in una banda di Forza armata.

4. Al termine del corso, nei confronti dei sottufficiali orchestrali di banda viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

5. Nei confronti degli orchestrali della banda si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

#### Art. 20.

##### *(Reclutamento dell'archivista della banda)*

1. L'archivista della banda è reclutato mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, all'atto della pubblicazione del bando di concorso; tale limite è aumentato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi armati o di polizia dello Stato, in attività di servizio;

b) aver conseguito in un conservatorio statale, o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, un diploma di strumento a fiato.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nelle Forze armate devono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento dei sottufficiali nell'Aeronautica militare, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. Le prove del concorso consistono in:

a) esecuzione di un pezzo di concerto a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di uno o più brani musicali scelti dalla commissione;

c) copiatura, su lucido, di un brano musicale scelto dalla commissione.

4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio medio non inferiore a dodici. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di dodici.

Art. 21.

*(Commissione per il concorso  
ad archivista della banda)*

1. La commissione per il concorso ad archivista della banda è nominata con decreto del Ministro della difesa ed ha la medesima composizione di quella di cui all'articolo 18.

Art. 22.

*(Nomina dell'archivista della banda)*

1. Il concorrente dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo di prima classe, è inserito nella organizzazione strumentale della terza parte, qualifica B, della banda ed è immesso nel ruolo musicisti dell'Aeronautica.

2. Con tale grado il vincitore segue un corso di istruzione militare della durata di novanta giorni presso la Scuola sottufficiali di Forza armata.

3. Si prescinde della frequenza del corso di cui al comma 2 se l'archivista è già sottufficiale delle Forze armate, o svolge servizio in una banda di Forza armata.

4. Al termine del corso, nei confronti dell'archivista viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

5. Nei confronti dell'archivista della banda si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

## Art. 23.

*(Corsi di istruzione militare)*

1. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

## Art. 24.

*(Categorie dei titoli e loro valutazione)*

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D, allegata alla presente legge.

## Art. 25.

*(Titoli di preferenza)*

1. Nei concorsi per il reclutamento del personale della banda costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza all'arma dell'Aeronautica.

2. In tutti i casi, a parità di titolo, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano in ruolo.

## Art. 26.

*(Limiti di età per il personale della banda)*

1. Gli ufficiali maestro direttore e maestro vice direttore della banda cessano dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.

2. Gli orchestrali e l'archivista della banda cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

3. Agli appartenenti alla banda si applicano le vigenti norme sull'ausiliaria relative agli ufficiali e ai sottufficiali.

## CAPO IV

## NORME PARTICOLARI DI STATO

## Art. 27.

*(Inidoneità tecnica)*

1. L'ufficiale maestro direttore e l'ufficiale maestro vice direttore della banda che, per fondati motivi, non siano più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante della seconda Regione area, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 12 e 15.

2. L'orchestrante e l'archivista della banda che a giudizio del maestro direttore di banda non siano più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 18.

3. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954 n. 113.

4. Gli orchestrali della banda, giudicati dalla commissione non più idonei per la parte di appartenenza, ma idonei per quella inferiore, transitano in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrante conserva il grado e l'anzianità posseduti nonchè il relativo trattamento economico.

5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di far parte della banda e sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

## Art. 28.

*(Uniforme ed impiego)*

1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dal regolamento di Forza armata e, considerato il particolare impiego, è dotato di doppia uniforme.

2. Al personale appartenente alla banda è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione del Comandante della seconda Regione aerea.

3. All'orchestrale può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente incarichi di parte diversa da quella di appartenenza, o di suonare uno strumento affine a quello per cui ha concorso, come definito nella tabella B, allegata alla presente legge.

## CAPO V

## AVANZAMENTO

## Art. 29.

*(Avanzamento del maestro direttore)*

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda ha luogo ad anzianità fino al grado di tenente colonnello.

2. Il predetto ufficiale è valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella E, allegata alla presente legge. Se giudicato idoneo l'ufficiale è promosso, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito. L'eventuale eccedenza viene riassorbita con la prima vacanza.

## Art. 30.

*(Avanzamento del maestro vice direttore)*

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda ha luogo ad anzianità fino al grado di capitano.

2. Il predetto ufficiale è valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica, al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella E, allegata alla presente legge. Se giudicato idoneo l'ufficiale è promosso, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito. L'eventuale eccedenza viene riassorbita con la prima vacanza.

## Art. 31.

*(Progressione di carriera per gli orchestrali e per l'archivista)*

1. La progressione di carriera degli orchestrali e dell'archivista della banda ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica, a seconda dei periodi di permanenza nei vari gradi indicati nella tabella F, allegata alla presente legge.

2. La commissione di avanzamento è quella di cui agli articoli 31 e 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata dall'orchestrante che risulti più anziano nel ruolo musicisti dell'Aeronautica, al 1° gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

3. La commissione di cui al comma 2 opera con i criteri indicati negli articoli 33 e 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Gli orchestrali della banda giudicati idonei dalla commissione di avanzamento rivestono il grado superiore con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito indicato nella tabella F, allegata alla presente legge.

4. L'orchestrante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno della precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, l'orchestrante non è più valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della ausiliaria o della riserva a seconda dell'anzianità di servizio con il trattamento di pensione spettantegli in base alle vigenti norme in materia.

5. L'orchestrante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue la promozione al grado superiore con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici o ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

## CAPO VI

### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 32.

*(Trattamento economico  
del maestro vice direttore,  
degli orchestrali e dell'archivista)*

1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi della nomina a capitano, è inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.

2. Agli orchestrali ed all'archivista appartenenti alla banda viene corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella G, allegata alla presente legge.

3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

## Art. 33.

*(Divieto di perequazione)*

1. Il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale delle Forze armate e quello appartenente alla banda, nè tra gli appartenenti alla banda stessa.

## CAPO VII

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 34.

*(Nuovo inquadramento del personale della banda)*

1. Il personale della banda comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è reinquadrato nella medesima banda ai sensi della legge stessa, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data suddetta.

2. Il nuovo inquadramento degli orchestrali avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nel ruolo della banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella H, allegata alla presente legge, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella F, l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il maestro vice direttore è reinquadrato nella stessa banda e all'atto del nuovo inquadramento è nominato tenente in servizio permanente effettivo ed è avviato alla frequenza di un corso formativo della durata di sessanta giorni presso la Scuola di guerra aerea - Scuola applicazione Aeronautica militare (SGA-SAAM) di Firenze. Ai soli fini del trattamento economico il tenente maestro vice direttore, di cui al

presente comma, è inquadrato nell'ottavo livello dopo due anni dalla nomina a capitano.

4. Il maestro direttore è reinquadrato nella stessa banda e all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio sino a quel momento maturata.

5. Per il nuovo inquadramento del personale di cui al presente articolo si procede d'ufficio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 35.

##### *(Inquadramento degli orchestrali della banda impiegati in parti superiori)*

1. Il personale della banda, ad eccezione dei maestri direttore e vice direttore, che svolge da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti di parte o qualifica superiore e quella di appartenenza, è confermato nella parte o qualifica superiore previo superamento di una prova pratica.

2. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore è effettuato da una commissione, nominata con determinazione del Comandante della seconda Regione aerea, così composta:

- a) vice comandante della seconda Regione aerea;
- b) maestro direttore della banda;
- c) maestro vice direttore della banda.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale inferiore dell'Aeronautica.

4. La commissione si esprime nei confronti del candidato esaminato mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità.

5. L'orchestrante dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.

## Art. 36.

*(Disposizioni sullo stato)*

1. Al personale della banda si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni; 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni; 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni; 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli appartenenti alla banda sono esonerati dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami richiesti ai fini dell'avanzamento.

3. Nei confronti degli appartenenti alla banda non si applicano tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

4. Sono abrogati il titolo VI e la tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché le leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 6 giugno 1986, n. 254, limitatamente alle norme concernenti l'Aeronautica militare.

## Art. 37.

*(Decorrenza dell'inquadramento)*

1. Gli inquadramenti del personale della banda decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 38.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 305 milioni di lire per l'anno 1993, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A  
(articolo 4)

## ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

Numero degli strumenti	DENOMINAZIONE DEGLI STRUMENTI	1ª Parte		2ª Parte		3ª Parte	
		A	B	A	B	A	B
3	Flauti (con l'obbligo dell'Ottavino) .	1	-	-	1	-	1
1	Ottavino (con l'obbligo del Flauto) .	-	-	1	-	-	-
3	Oboi .....	1	-	1	-	-	1
1	Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe) .....	-	-	-	1	-	-
2	Clarineti piccoli Lab (con l'obbligo del piccolo in Mib) .....	1	-	-	1	-	-
2	Clarineti piccoli Mib (con l'obbligo del piccolo in Lab) .....	-	1	1	-	-	-
12	Clarineti soprani in Sib (primi) ....	1	1	4	2	2	2
12	Clarineti soprani in Sib (secondi) ..	-	1	-	3	4	4
4	Clarineti contralti Mib .....	-	1	-	1	1	1
3	Clarineti bassi in Sib .....	1	-	-	1	-	1
1	Clarinetto contrabbasso in Mib ....	-	-	-	-	1	-
1	Clarinetto contrabbasso in Sib .....	-	-	-	-	1	-
2	Saxofoni soprani in Sib .....	1	-	-	-	1	-
3	Saxofoni contralti Mib .....	-	1	1	-	1	-
2	Saxofoni tenori Sib .....	-	1	-	-	1	-
2	Saxofoni baritoni in Mib .....	-	-	1	-	-	1
2	Saxofoni bassi in Sib .....	-	-	-	1	-	1
2	Contrabbassi ad ancia .....	-	-	-	1	-	1
5	Corni Fa-Sib .....	1	-	1	2	-	1
3	Trombe in Sib .....	1	-	1	-	-	1
3	Trombe in Fa .....	-	1	-	1	-	1
2	Trombe in Sib basso .....	-	1	-	-	1	-
3	Tromboni tenori .....	-	1	-	1	-	1
1	Trombone basso in Fa .....	-	-	1	-	-	-
1	Trombone contrabbasso .....	-	-	-	-	1	-
2	Flicorni sopranini in Mib .....	1	1	-	-	-	-
4	Flicorni soprani in Sib .....	1	-	2	-	-	1
3	Flicorni contralti in Mib .....	-	1	-	1	-	1
3	Flicorni tenori Sib .....	1	-	1	-	-	1
3	Flicorni bassi in Sib .....	1	-	-	1	-	1
1	Flicorno basso grave in Fa .....	-	-	1	-	-	-
1	Flicorno basso grave in Mib .....	-	-	-	-	1	-
3	Flicorni contrabbassi in Sib .....	-	1	-	1	-	1
1	Timpani (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione) .....	-	1	-	-	-	-
2	Tamburi (come sopra) .....	-	-	1	-	-	1
2	Piatti (come sopra) .....	-	-	-	1	-	1
1	Gran cassa (come sopra) .....	-	-	1	-	-	-
102		12	13	18	20	15	24

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B  
(articoli 17 e 28)

## STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

Flauto, ottavino  
 Oboe, corno inglese  
 L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni  
 Fagotto, contrabbasso ad ancia  
 Corno  
 Tromba in Sib acuto, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno soprano in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib  
 Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabbasso, trombone contrabbasso  
 Percussioni in generale (compreso il pianoforte)

TABELLA C  
(articolo 19)

## INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NELLA PRESENTE LEGGE

Maestro direttore .....		Maggiore
Maestro vice direttore .....		Tenente
I parte .....	{ A B	Maresciallo di prima classe scelto - carica speciale
		Maresciallo di prima classe scelto
II parte .....	{ A B	Maresciallo di prima classe scelto
		Maresciallo di prima classe scelto
III parte .....	{ A B	Maresciallo di prima classe
		Maresciallo di prima classe
Archivista .....		Maresciallo di prima classe

TABELLA D  
(articolo 24)

## CATEGORIE DEI TITOLI E LORO VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli	Punteggio
<b>TITOLI ACCADEMICI</b>	
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato)	sino ad un massimo di punti 8
<b>TITOLI DIDATTICI</b>	
(incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola)	sino ad un massimo di punti 4
<b>TITOLI PROFESSIONALI</b>	
(attività ed incarichi svolti, trascrizioni, composizioni, pubblicazioni)	sino ad un massimo di punti 8

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E  
(articoli 29, 30 e 34)PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI  
DELLA BANDA DELL'AERONAUTICA

## DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Maggiore .....	5 anni
Tenente colonnello .....	-

## VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Tenente .....	2 anni
Capitano .....	-

TABELLA F  
(articoli 31 e 34)PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA  
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA  
DELL'AERONAUTICA

ANZIANITÀ	Anzianità minima di servizio dalla nomina (anni)					
	Parte					
	1° A	1° B	2° A	2° B	3° A	3° B
Da maresciallo di prima classe a maresciallo scelto .....	-	-	-	-	5	5
Da maresciallo di prima classe scelto a maresciallo di prima classe scelto - carica speciale	-	3	9	11	8	10

TABELLA G  
(articolo 32)TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI ORCHESTRALI  
ED ARCHIVISTA DELLA BANDA DELL'AERONAUTICA

Maresciallo prima classe .....	VII livello
Maresciallo prima classe scelto .....	VII livello
Maresciallo prima classe scelto - carica speciale .....	VII livello

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H  
(articolo 34)EQUIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA LEGGE 15 MARZO 1965,  
N. 121, CON QUELLI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE

Organizzazione strumentale di cui alla legge 15 marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
<p style="text-align: center;"><b>Prime categorie «A»</b></p> <p>1) 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)  2) 1° Oboe  3) 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)  4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale)  5) 1° Clarinetto basso in Sib  6) 1° Saxofono soprano in Sib  7) 1° Corno (Fa-Sib)  8) 1° Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa)  9) 1° Flicorno soprano in Sib  10) 1° Flicorno Tenore in Sib  11) 1° Flicorno Basso in Sib</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prime parti «A»</b></p> <p>1) 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)  2) 1° Oboe  3) 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)  4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale)  5) 1° Clarinetto basso in Sib  6) 1° Saxofono soprano in Sib  7) 1° Corno (Fa-Sib)  8) 1° Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa)  9) 1° Flicorno soprano in Sib  10) 1° Flicorno Tenore in Sib  11) 1° Flicorno Basso in Sib</p>
<p style="text-align: center;"><b>Prime categorie «B»</b></p> <p>1) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)  2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2  3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1  4) 1° Clarinetto contralto in Mib  5) 1° Saxofono contralto in Mib  6) 1° Saxofono tenore in Sib  7) 1° Tromba in Fa  8) 1° Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)  9) 1° Trombone tenore  10) 2° Flicorno soprano in Mib  11) 1° Flicorno contralto in Mib  12) 1° Flicorno contrabbasso in Sib  13) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prime parti «B»</b></p> <p>1) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)  2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2  3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1  4) 1° Clarinetto contralto in Mib  5) 1° Saxofono contralto in Mib  6) 1° Saxofono tenore in Sib  7) 1° Tromba in Fa  8) 1° Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)  9) 1° Trombone tenore  10) 2° Flicorno soprano in Mib  11) 1° Flicorno contralto in Mib  12) 1° Flicorno contrabbasso in Sib  13) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)</p>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA H

Organizzazione strumentale di cui alla legge 15 marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
<p style="text-align: center;"><b>Seconde categorie «A»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)</li> <li>2) 2° Oboe</li> <li>3) 2° Clarinetto piccolo in Mib</li> <li>4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3</li> <li>5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4</li> <li>6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5</li> <li>7) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6</li> <li>8) 2° Saxofono contralto in Mib</li> <li>9) 1° Saxofono baritono in Mib</li> <li>10) 3° Corno (Fa-Sib)</li> <li>11) 2ª Tromba in Sib</li> <li>12) Trombone basso in Fa</li> <li>13) 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio</li> <li>14) 1° Flicorno soprano in Sib</li> <li>15) 2° Flicorno tenore in Sib</li> <li>16) Flicorno basso grave in Fa</li> <li>17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)</li> <li>18) Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Seconde parti «A»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1° Ottavino (con l'obbligo del flauto)</li> <li>2) 2° Oboe</li> <li>3) 2° Clarinetto piccolo in Mib</li> <li>4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3</li> <li>5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4</li> <li>6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5</li> <li>7) 1° Clarinetto in Sib n. 6</li> <li>8) 2° Saxofono contralto in Mib</li> <li>9) 1° Saxofono baritono in Mib</li> <li>10) 3° Corno (Fa-Sib)</li> <li>11) 2ª Tromba in Sib</li> <li>12) Trombone basso in Fa</li> <li>13) 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio</li> <li>14) 1° Flicorno soprano in Sib</li> <li>15) 2° Flicorno tenore in Sib</li> <li>16) Flicorno basso grave in Fa</li> <li>17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)</li> <li>18) Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Seconde categorie «B»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)</li> <li>2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)</li> <li>3) 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)</li> <li>4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7</li> <li>5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8</li> <li>6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2</li> <li>7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3</li> <li>8) 2° Clarinetto in Sib n. 4</li> <li>9) 2° Clarinetto contralto in Mib</li> <li>10) 2° Clarinetto Basso in Sib</li> <li>11) 1° Saxofono basso in Sib</li> <li>12) 1° Contrabbasso ad ancia</li> <li>13) 2° Corno (Fa-Sib)</li> <li>14) 4° Corno (Fa-Sib)</li> <li>15) 2ª Tromba in Fa</li> <li>16) 2° Trombone tenore</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Seconde parti «B»</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)</li> <li>2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)</li> <li>3) 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)</li> <li>4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7</li> <li>5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8</li> <li>6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2</li> <li>7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3</li> <li>8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4</li> <li>9) 2° Clarinetto contralto in Mib</li> <li>10) 2° Clarinetto Basso in Sib</li> <li>11) 1° Saxofono basso in Sib</li> <li>12) 1° Contrabbasso ad ancia</li> <li>13) 2° Corno (Fa-Sib)</li> <li>14) 4° Corno (Fa-Sib)</li> <li>15) 2ª Tromba in Fa</li> <li>16) 2° Trombone tenore</li> </ol>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA H

Organizzazione strumentale di cui alla legge 15 marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
17) 2° Flicorno contralto in Mib 18) 2° Flicorno basso in Sib 19) 2° Flicorno contrabbasso in Sib 20) 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	17) 2° Flicorno contralto in Mib 18) 2° Flicorno basso in Sib 19) 2° Flicorno contrabbasso in Sib 20) 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
Terze categorie «A»	Terze parti «A»
1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9 2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10 3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5 4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8 7) 1° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 8) Clarinetto contrabbasso in Mib 9) Clarinetto contrabbasso in Sib 10) 2° Saxofono soprano in Sib 11) 3° Saxofono contralto in Mib 12) 2° Saxofono tenore in Sib 13) 2ª Tromba in Sib basso 14) Trombone contrabbasso 15) Flicorno basso grave in Mib	1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9 2) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10 3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5 4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8 7) 1° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 8) Clarinetto contrabbasso in Mib 9) Clarinetto contrabbasso in Sib 10) 2° Saxofono soprano in Sib 11) 3° Saxofono contralto in Mib 12) 2° Saxofono tenore in Sib 13) 2ª Tromba in Sib basso 14) Trombone contrabbasso 15) Flicorno basso grave in Mib
Terze categorie «B»	Terze parti «B»
1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno in- glese) 3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10 7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11 8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12 9) 2° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 10) 3° Clarinetto basso in Sib	1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno in- glese) 3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10 7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11 8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12 9) 2° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 10) 3° Clarinetto basso in Sib

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA H

Organizzazione strumentale di cui alla legge 15 marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
11) 2° Saxofono baritono in Mib	11) 2° Saxofono in Mib
12) 2° Saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso)	12) 2° Saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso)
13) 2° Contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso)	13) 2° Contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso)
14) 5° Corno (Fa-Sib)	14) 5° Corno (Fa-Sib)
15) 3ª Tromba in Sib	15) 3ª Tromba in Sib
16) 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib basso)	16) 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib basso)
17) 3° Trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso)	17) 3° Trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso)
18) 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio	18) 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio
19) 3° Flicorno contralto in Mib	19) 3° Flicorno contralto in Mib
20) 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore)	20) 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore)
21) 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)	21) 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)
22) 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso)	22) 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso)
23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)	23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
24) 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	24) 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)